



# **REGOLAMENTO SULLA CONCESSIONE IN USO DELLE BACHECHE DI PROPRIETÀ COMUNALE AI GRUPPI CONSILIARI**

Il regolamento è stato adottato dal consiglio comunale con propria deliberazione n. 48 del 28/09/2020.

Il testo integrale del regolamento risulta pertanto come appresso formulato.

### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo di spazi espositivi consistenti in apposite bacheche (vetrinette con frontale apribile), da parte dei gruppi consiliari del Comune di Castel Bolognese per esclusivi scopi di comunicazione e informazione alla cittadinanza.
2. Ogni gruppo consiliare può utilizzare lo spazio a disposizione per pubblicizzare le proprie attività ed affiggere materiale comunicativo relativo al contesto politico locale e nazionale.
3. Il presente regolamento è relativo esclusivamente alla concessione delle bacheche ubicate presso il cortile del palazzo comunale.

### **Art. 2 - Localizzazione delle bacheche comunali**

1. Le 4 (quattro) bacheche di proprietà comunale riservate alla comunicazione politica dei gruppi consiliari sono poste sulle colonne del palazzo comunale con fronte sul porticato lato piazza Bernardi e sono concesse in uso per l'intera durata del mandato amministrativo.
2. L'individuazione di ulteriori bacheche e lo spostamento di quelle ivi previste competono al Consiglio comunale, tramite revisione del presente regolamento.

### **Art. 3 - Criteri e procedimento di assegnazione**

1. L'assegnazione delle suddette bacheche quali spazi informativi a disposizione dei gruppi consiliari avviene con provvedimento del dirigente competente per il servizio di segreteria, in applicazione dei criteri previsti con il presente regolamento ed entro 30 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza.
2. Le istanze di richiesta per l'uso delle bacheche dovranno essere presentate, redatte in carta libera, dai capigruppo consiliari al Sindaco. La rinuncia alla concessione deve essere parimenti dichiarata dai capigruppo consiliari per iscritto, ed è efficace con effetto immediato.
3. Ogni gruppo consiliare potrà richiedere l'utilizzo di una sola bacheca.
4. La bacheca n. 1 è riservata alla comunicazione istituzionale del Consiglio comunale e sarà gestita dal servizio di segreteria per la pubblicità delle convocazioni del consiglio comunale e la diffusione di eventuali atti adottati dal Consiglio.
5. Per l'assegnazione degli spazi ai gruppi consiliari si procederà, partendo dalla bacheca n. 2 e fino alla bacheca n. 4, attribuendo le bacheche seguendo l'ordine decrescente dei voti ottenuti nelle ultime consultazioni elettorali comunali dalla lista elettorale corrispondente al gruppo consiliare richiedente. Qualora i gruppi consiliari richiedenti siano più di 3 e dunque le bacheche non siano sufficienti a concederne l'utilizzo a tutti i gruppi richiedenti, si procederà con utilizzo congiunto da parte dei

Regolamento sulla concessione in uso delle bacheche di proprietà comunale ai gruppi consiliari

gruppi corrispondenti alle liste che hanno ottenuto il numero minore di voti nelle ultime consultazioni elettorali comunali.

6. La concessione è accordata per l'intera durata del mandato amministrativo e termina con la convalida dell'elezione del nuovo consiglio comunale. Il termine della concessione comporta l'obbligo per il concessionario di provvedere alla consegna della chiave della bacheca. La concessione in nessun caso può essere rinnovata tacitamente.

#### **Art. 4 - Fusione, scissione, estinzione e cambio di denominazione dei gruppi consiliari**

1. In caso di fusione tra due o più gruppi consiliari, l'autorizzazione viene consolidata in capo al nuovo gruppo consiliare per una sola bacheca, mentre l'altra dovrà essere lasciata prontamente libera.

2. In caso di scissione di un gruppo consiliare e di successiva istituzione di un nuovo gruppo consiliare, tutti i soggetti coinvolti sono tenuti a presentare all'amministrazione comunale una proposta di utilizzo congiunto della bacheca già concessa ovvero la richiesta di nuova assegnazione di bacheca da parte del gruppo neoistituito. Entro 30 giorni dall'eventuale nuova richiesta sarà assegnata una nuova bacheca. Tale procedura si applica anche qualora, ai sensi del regolamento del Consiglio comunale, la scissione di un gruppo consiliare abbia avuto come esito la costituzione del gruppo misto.

3. Nelle more dell'assegnazione di una nuova bacheca, i gruppi consiliari interessati dalla scissione useranno congiuntamente la bacheca assegnata in origine. Tale modalità di utilizzo congiunto si applicherà anche qualora non siano disponibili bacheche sufficienti.

4. Nel caso in cui un gruppo consiliare assegnatario per qualsiasi ragione dovesse cambiare denominazione, potrà proseguire nell'utilizzo della bacheca previa comunicazione al Comune.

#### **Art. 5 - Responsabilità del concessionario e obblighi**

1. I capigruppo consiliari sono responsabili delle bacheche. Dovranno assicurare l'ordinaria manutenzione della propria bacheca, la pulizia periodica interna ed esterna della bacheca e mantenere il decoro complessivo del manufatto.

2. La concessione a favore dei gruppi consiliari avviene a titolo gratuito.

3. Ogni gruppo consiliare è tenuto al pagamento, secondo le tariffe vigenti, dell'imposta comunale della pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi del D.lgs 507 /1993 e in applicazione alle disposizioni in materia adottate dal Comune o dall'Unione dei Comuni.

Regolamento sulla concessione in uso delle bacheche di proprietà comunale ai gruppi consiliari

4. Il concessionario, nella persona del capogruppo consiliare, risponde del contenuto del materiale esposto senza che alcuna responsabilità possa essere imputata al Comune.

5. È fatto divieto di realizzare copie della chiave della bacheca consegnata al concessionario.

#### **Art. 6 - Prescrizioni per l'utilizzo**

1. Le bacheche di cui al presente regolamento sono e devono essere esclusivamente uno strumento di supporto per l'attività politica ed amministrativa dei gruppi consiliari.

2. Ogni capogruppo è responsabile del contenuto del materiale esposto, del rispetto di ogni normativa vigente in materia di pubblicazioni e affissioni ed in particolare in materia di propaganda nel periodo elettorale.

3. Sono tassativamente esclusi dall'affissione nelle bacheche comunali materiali con finalità pubblicitarie e commerciali nonché materiale contrario alle vigenti leggi amministrative, civili e penali.

4. Nel caso di violazione della disciplina sopra esposta o di utilizzo improprio, si procederà con diffida amministrativa prevista dal Regolamento di Polizia Urbana al concessionario della bacheca con invito a ristabilire immediatamente l'uso corretto. In caso di ulteriore violazione si procederà all'applicazione di una sanzione pecuniaria per violazione regolamentare, nelle modalità di cui alla vigente legislazione, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 250,00 da parte del Comando della Polizia Locale.

#### **Art. 7 - Decadenza a seguito violazioni del presente regolamento**

1. Nel contestare la prima violazione - successiva alla diffida amministrativa di cui al precedente articolo - la Polizia Locale avverte il concessionario della bacheca che con l'eventuale ulteriore violazione contestata, la concessione decade immediatamente, con conseguente obbligo del concessionario di rimuovere il materiale esposto in bacheca e di restituzione delle chiavi all'ufficio comunale preposto.

2. Alla contestazione della seconda violazione - successiva alla Diffida Amministrativa di cui al precedente articolo - fa seguito il provvedimento di decadenza della concessione della bacheca da parte del competente ufficio comunale.

#### **Art 9 - Disciplina transitoria**

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.

2 Dall'entrata in vigore del presente regolamento, si provvederà al rilascio delle nuove concessioni, con le modalità e nei termini contenuti nel presente regolamento.

#### **Art 10 – Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti, al Regolamento di polizia urbana, al Regolamento comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, al Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni nonché ad ogni disposizione regolamentare applicabile alle fattispecie previste nel presente regolamento.